



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 12.04.2023

Info/67.23/FANGHI DA DEPURAZIONE/Interpello ambientale: quando rifiuti o sottoprodotti

FANGHI DA DEPURAZIONE – INTERPELLO AMBIENTALE
QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO SOTTOPRODOTTI

Il Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all'ennesimo interpello ambientale interpretativo.

Con istanza di interpello n. 43130 del 22 marzo 2023, la Provincia di Lecce ha richiesto al MASE un'interpretazione in merito alla *“corretta classificazione del trattamento, consistente nell' attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso, quale attività diretta al “riutilizzo di sottoprodotto” del processo depurativo o, viceversa, attività di “recupero di rifiuto””* e la relativa eventuale assoggettabilità ad un regime autorizzatorio (ex artt. 208 o 211 del D.lgs. n. 152/2006).

Il MASE nella risposta all'interpello **ha chiarito che:**

- Il fango cellulosico estratto dalla depurazione delle acque reflue, da destinare al settore della cantieristica stradale, è **sottoprodotto solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006**. Infatti il Ministero così si esprime *“qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se ai suddetti fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto della disciplina di cui al citato art. 184-bis”*.
- Fino alla conclusione del processo di trattamento nell'impianto di depurazione, i fanghi sono regolamentati dalla disciplina sulle acque di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006;
- Riguardo l'ultimo aspetto il MASE evidenzia inoltre che *“qualora il produttore dovesse classificare tali materiali come rifiuti, escludendo quindi la possibilità di attribuire loro la qualifica di sottoprodotto, si delineerà un'ipotesi di recupero di rifiuti, finalizzato al riutilizzo nella produzione di conglomerato bituminoso, che dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 208 o, nel caso in cui si scelga di autorizzare l'impianto come impianto di ricerca e sperimentazione, dell'art. 211 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto, per il caso specifico, dell'art.184 ter del medesimo decreto legislativo”*.

Per quanti interessati si rimanda ai relativi link per l'**interpello della Regione Puglia**, la **nota di trasmissione** e la **risposta del MASE**.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org